



# FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Roma, 23 maggio 2023

Alle  
ASSOCIAZIONI ADERENTI

LORO SEDI

## **OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 82**

### **CIRCOLARI /PRASSI APPLICATIVA/CONTRATTAZIONE**

#### **INL: certificazione rappresentanza sindacale – estensione ad altri CCNL**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 3453 del 17 maggio 2023, con la quale comunica che le OO.SS. hanno sottoscritto con Confindustria, in data 8 maggio 2023, un addendum alla dichiarazione congiunta d'intenti del 18 gennaio 2023, con il quale convengono di estendere la raccolta dei dati delle elezioni RSU, ai fini della certificazione, anche ai seguenti contratti:

- C00036 CCNL autoferrotranvieri e internavigator,
- C00033 CCNL settore gas/acqua.

Inoltre, la nota informa che le OO.SS. e Confservizi hanno sottoscritto, in data 5 maggio 2023, un *addendum* alla dichiarazione congiunta d'intenti del 17 marzo 2023, con il quale convengono di estendere la raccolta dei dati delle elezioni RSU, ai fini della certificazione, anche al seguente contratto:

- CS0003 CCNL settore elettrico.

L'estensione ai CCNL sopra indicati consente di "allineare" la raccolta del dato elettorale relativamente ai contratti sottoscritti da entrambe le Associazioni datoriali ed oggetto di rilevazione. Per le operazioni di profilazione deve farsi riferimento alle note Dc Fin. prot. n. 4099 del 27.06.2022 e prot. n. 9056 del 27.12.2022 secondo le quali, per la profilazione (creazione e/o cancellazione) sull'applicativo federato INPS, il referente di sede abilitato dovrà provvedere ad aprire apposito ticket all'help desk. L'accesso all'applicativo "Elezioni RSU" è riservato ai ruoli con profilo di "operatore RSU" e di "responsabile/delegato".

#### **CCNL: rinnovato il contratto dei dirigenti dell'autotrasporto e spedizioni**

Il 18 maggio 2023 è stato sottoscritto, tra Manageritalia e CONFETRA, il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato.

./.

Nello specifico, l'accordo prevede un importo *una tantum* di 1.500 euro da corrispondere nel 2023 e un aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili entro luglio 2025. È, inoltre, prevista la destinazione di 1.300 euro annui alla Piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi di welfare.

Questi, nello specifico, i punti salienti.

L'accordo è la logica prosecuzione e completamento dell'intesa del luglio 2021 che, tra le altre cose, ha introdotto il welfare aziendale, i servizi di politiche attive ed è intervenuto sulla normativa dei Fondi ed Enti contrattuali.

La parte economica è stata rinnovata agendo in sinergia su vari aspetti.

**Una Tantum di 1.500 euro** a copertura della vacanza contrattuale per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022, che verrà erogata in due tranches:

- 700 euro erogati con la retribuzione di giugno 2023
- 800 euro a novembre 2023

È previsto un **aumento retributivo**, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a **450,00 euro**, secondo le seguenti scadenze:

- 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
- 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
- 150,00 mensili dal 1° luglio 2025

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019.

I datori di lavoro destineranno, inoltre, alla Piattaforma welfare dirigenti terziario 1.300 euro annui, spendibili in beni e servizi di welfare per l'anno 2024 e 2025. Ciò in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo stabilito dal CCNL con versamenti aggiuntivi alla piattaforma, tramite la sottoscrizione di un regolamento aziendale.

### **INPS: regolamento recante disposizioni in materia di autotutela e regolamento avente ad oggetto i ricorsi amministrativi – Circolari n.47 e n.48**

L'INPS, con la circolare n. 47 del 17 maggio 2023, illustra il nuovo regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023.

L'adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria in ragione delle nuove competenze acquisite dall'Istituto, sia a seguito dell'incorporazione degli Enti previdenziali disciolti, sia in relazione alle riforme legislative succedutesi nel tempo, che hanno introdotto nuove prestazioni istituzionali, ampliando il campo di attività dell'Istituto.

Nella stessa data l'INPS ha adottato la circolare n. 48, che riguarda il "Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'Inps" che va a sostituire il previgente Regolamento adottato con la determinazione presidenziale n. 195 del 20 dicembre 2013 (v. messaggio n. 1805/2014).

## GIURISPRUDENZA

### **Cassazione: repêchage più ampio nei licenziamenti per GMO**

Con sentenza n. 12132/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che nella valutazione della possibile ricollocazione del dipendente prima che lo stesso sia licenziato per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve valutare anche quelle posizioni che, pur ancora ricoperte, saranno disponibili entro un arco temporale prossimo alla data del recesso.

Con tale interpretazione estensiva i giudici di legittimità ritengono che la valutazione non deve essere più cristallizzata al momento del licenziamento, ma deve riguardare anche quelle posizioni di cui è imminente la disponibilità. Nel caso di specie, due dipendenti con mansioni fungibili rispetto a quelle del lavoratore licenziato, avevano già presentato le dimissioni e stavano lavorando il periodo di preavviso.

-----  
Vice Direttore  
Responsabile AREA LAVORO E WELFARE  
(Gabriele Cardia)

O O O

### **Allegato: Testo News Confindustria del 23 maggio 2023**

INPS - PUBBLICAZIONE Circolare n. 47/23  
"Regolamento recante disposizioni in  
materia di autotutela" e Circolare n. 48/23  
"Regolamento in materia di ricorsi  
amministrativi di competenza dei Comitati  
dell'Inps"

\_ 23 maggio 2023

**Il 17 maggio 2023** l'Inps ha pubblicato **la Circolare n. 47** avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela" e **la Circolare n. 48** riguardante il "Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'Inps".

Entrambe le circolari fanno seguito all'adozione dei citati Regolamenti da parte del Consiglio di Amministrazione con le deliberazioni n. 8 e n. 9 del 18 gennaio 2023.

Segnaliamo che con riferimento alla **Circolare n. 47** avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela”, l’adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria in ragione delle nuove competenze acquisite dall’Inps, sia a seguito dell’incorporazione degli Enti previdenziali disciolti, sia in relazione alle riforme legislative succedutesi nel tempo, che hanno introdotto nuove prestazioni istituzionali, ampliando il campo di attività dell’Istituto.

La Circolare n. 47 illustra il nuovo Regolamento in materia di autotutela, che trova applicazione a tutti i provvedimenti di competenza dell’Istituto. Obiettivo principale del procedimento di autotutela è, anzitutto, quello di cercare il più possibile di deflazionare il contenzioso.

Attraverso l’esercizio dell’autotutela, l’Inps può infatti intervenire, senza ulteriori aggravii dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, contribuendo, in tale modo, a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti.

La Circolare n. 47 passa ad esaminare

- il campo di applicazione, i provvedimenti per l’esercizio dell’azione di autotutela e ciò che non può essere oggetto di autotutela;
- il responsabile del procedimento e l’avvio dello stesso: è utile ricordare che la comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria;
- l’istruttoria e la conclusione del procedimento;
- gli esiti: l’Inps può concludere il procedimento di autotutela con i seguenti provvedimenti:
  - a) **annullamento d’ufficio**, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità;
  - b) **rettifica**, che presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;
  - c) **convalida**, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;
  - d) **revoca**, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, che determina l’inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti.

**La Circolare n. 48** riguarda il “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Inps” che va a sostituire il previgente Regolamento adottato con la determinazione presidenziale n. 195 del 20 dicembre 2013 (v. messaggio n. 1805/2014).

L’adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria per razionalizzare in un’unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell’INPS, anche qui con l’obiettivo di favorire una significativa deflazione del contenzioso giurisdizionale.

In particolare, la soppressione di alcuni Enti previdenziali e la conseguente attribuzione delle relative funzioni all’INPS, nonché l’ampliamento del numero dei Comitati che operano presso l’Inps, hanno determinato l’esigenza di riordinare in un unico regolamento la disciplina in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS.

Il Regolamento disciplina le procedure relative ai ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Inps a livello centrale e periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome.

Sono previste specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), e dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 29 e 40 del d.lgs. n. 148/2015.

Nei limiti della compatibilità, il Regolamento si applica anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, da presentare al Direttore regionale competente.

La circolare n. 48 passa ad esaminare

le modalità di presentazione dei ricorsi

- i termini di presentazione dei ricorsi;
- che per i **ricorsi al Comitato** amministratore della Gestione **Prestazioni Temporanee** ai Lavoratori Dipendenti avverso il rigetto della **domanda di CIGO**, i termini sono stati ricondotti a **30 giorni**, così come previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 148/2015. In relazione a questi ricorsi che godevano di un termine più ampio pari a 60 giorni (in quanto considerati ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l'azione giudiziaria), l'Inps segnala che la nuova tempistica pari a 30 giorni troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare n. 48 del 17 maggio 2023.

Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell'impugnativa in via amministrativa;

- cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere;
- definizione in via amministrativa dei ricorsi;
- ricorso e procedimento di riesame in autotutela: l'avvio del procedimento di riesame in autotutela non interrompe e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa;
- istruttoria e decisione del ricorso;
- sospensione e revoca delle deliberazioni.

L'Inps si riserva di fornire alle Strutture ulteriori indicazioni operative che saranno necessarie per l'implementazione delle relative procedure informatiche.